



COMUNE DI CERES

- Città Metropolitana di Torino -

C.A.P. 10070 - Tel. 0123.53316 - Fax 0123.53501 - www.comune.ceres.to.it

Codice Fiscale 83000610010 - Partita IVA 04393920014

Regolamento del Servizio trasporto scolastico mediante scuolabus

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Ceres. Il servizio di trasporto scolastico è istituito dal Comune di Ceres quale intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare la frequenza scolastica degli alunni domiciliati in zone decentrate rispetto alla sede scolastica di pertinenza.

ART. 2 – CRITERI GENERALI

- a) Il servizio Scuolabus viene garantito coerentemente a quanto previsto:
- dal presente Regolamento;
 - dal D.M. 31 Gennaio 1997: "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
 - dalla circolare Ministero dei Trasporti 11/03/1997, n. 23;
 - dalla legge finanziaria e dalle effettive disponibilità del Bilancio Comunale;
 - dalle norme contenute nel codice della strada e dalle leggi complementari.
- b) Il trasporto può essere effettuato secondo il seguente ordine di priorità:
- con mezzi e personale del Comune;
 - appalto a terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - noleggio di mezzi privati;
- c) In ogni caso il servizio non sarà fornito a coloro che risiedono a una distanza dalla scuola, percorsa a piedi, inferiore a mt 200.

ART. 3 – UTENTI DEL SERVIZIO AVENTI DIRITTO

Hanno diritto al servizio scuolabus gli alunni residenti nel Comune di Ceres iscritti alla Scuola Primaria di Ceres.

ART. 4 – EVENTUALI CONCESSIONI AI NON AVENTI DIRITTO

Al servizio può essere ammesso in via eccezionale e solo nel caso ci siano posti disponibili, altri alunni abitanti nei comuni limitrofi purché i rapporti fra gli Enti Locali interessati siano regolati da apposite intese definite secondo quanto previsto:

- dalla legge 8 Giugno 1990, n. 142;
- dall'art. 30 del Lgs. N. 267/2000 (T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.);
- dalle norme vigenti.

ART. 5 – MODALITA' D'ISCRIZIONE

Il Servizio Scuolabus viene erogato su domanda di uno dei genitori o da chi esercita la potestà sul minore. Le famiglie interessate ad usufruire di tale servizio dovranno farne richiesta compilando l'apposito modulo d'iscrizione, disponibili presso gli Uffici Comunali, che dovrà essere sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/00 e presentato entro il 31 agosto di ogni anno. Qualora i genitori siano impossibilitati a ricevere alla fermata prestabilita il bambino frequentante la Scuola Primaria, devono presentare delega indicando nome e cognome della persona delegata al momento dell'iscrizione. Nel caso di alunni che frequentano le classi 4° e 5° della scuola Primaria, la famiglia può autorizzare a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso, al momento dell'iscrizione, dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito.

Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato e non oltre gg. 10 prima dell'apertura dell'anno scolastico, qualora ci sia disponibilità di posti, saranno accettate solo per i nuovi residenti, e per coloro che, nell'ambito dello stesso comune hanno cambiato domicilio. Le domande pervenute durante l'anno scolastico potranno essere accettate qualora ci sia disponibilità di posti .

ART. 6 – CRITERI DI PRIORITA'

Nel caso le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) Alunni residenti in zone più periferiche rispetto all'aggregato urbano principale;
- b) Alunni la cui famiglia è in una situazione di svantaggio socio-economico;
- c) Alunni dei quali i genitori siano impossibilitati, per motivi di lavoro e previa certificazione, ad accompagnare/riprendere gli stessi alla scuola di appartenenza;
- d) In caso di parità verrà preso in considerazione il numero di protocollo delle domande di ammissione al servizio.

ART. 7 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto è organizzato sulla base di un piano predisposto annualmente dagli Uffici Comunali anche al fine di integrarlo nel quadro di una utilizzazione programmata dei mezzi pubblici di trasporto. Il servizio (percorsi, orari e fermate) viene organizzato annualmente in base al numero degli utenti e in funzione della dislocazione sul territorio degli stessi, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dalle Istituzioni Scolastiche del Comune di Ceres.

ART. 8 – RINUNCIA O VARIAZIONE

La rinuncia al Servizio di trasporto o qualsiasi altra variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune e, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'Anno Scolastico.

L'Amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi particolari, eccezionali e gravi al fine di concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito.

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio viene effettuato dal primo all'ultimo giorno del calendario scolastico, come comunicato dalle Istituzioni Scolastiche. Il servizio (percorsi, orari e fermate) viene organizzato annualmente dagli Uffici Comunali in base al numero degli utenti e in funzione della dislocazione sul territorio degli stessi e sarà reso noto agli Organi Scolastici ed ai genitori. Nel caso di uscite/entrate scolastiche anticipate del personale docente per assemblee sindacali, scioperi parziali ed altre cause, non potrà essere assicurato il normale servizio: qualora le modalità delle uscite/entrate anticipate/posticipate siano preventivamente comunicate almeno 48 ore prima da parte dei responsabili scolastici, il servizio potrà essere effettuato parzialmente o completamente.

Nelle zone urbane ed extraurbane i ragazzi saranno prelevati e rilasciati in punti di raccolta prestabiliti. La fermata individuale e l'orario dovranno essere categoricamente rispettati.

ART. 10 – NORME DI COMPORTAMENTO NELL'USO DELLO SCUOLABUS

Lo Scuolabus non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dalla Carta di circolazione. Non sono ammessi viaggiatori in piedi. La conduzione del mezzo è strettamente riservata al personale incaricato dal Comune.

L'automezzo non potrà essere utilizzato per usi diversi dalle attività scolastiche e non potrà essere ceduto a terzi (salvo se dato in uso a ditta appaltatrice del servizio).

ART. 11 – ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO PER GLI AUTISTI

L'orario di lavoro degli Autisti deve essere strutturato congruamente alle esigenze delle scuole. L'Ufficio articolerà, sulla base delle richieste pervenute, l'orario di lavoro secondo le previsioni delle norme contenute nel C.C.N.L.

ART. 12 – REGOLE PER L'AUTISTA

Il conducente dello scuolabus:

- deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata al competente Ufficio;
 - non può affidare ad altri la guida;
 - non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso predisposte dall'Ufficio Comunale;
 - non può far salire nello scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario;
- Inoltre, considerato che l'utenza di servizio è costituita da minori, deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi. Le responsabilità dell'Autista e dell'eventuale Assistente è limitata al trasporto dei bambini ed alla discesa alla fermata stabilita. L'attraversamento della strada e/o il percorso fermata scuolabus – casa non potrà costituire onere a suo carico.

ART. 13 – REGOLE PER L'EVENTUALE ASSISTENTE-ACCOMPAGNATORE

E' ammessa la presenza a bordo di un assistente-accompagnatore. Egli dovrà sedere nel posto indicato sulla Carta di circolazione del mezzo. L'eventuale accompagnamento è svolto da soggetti adulti, anche non dipendenti comunali, eventualmente incaricati.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati (che li attendono alla fermata);
- sorveglia i bambini durante il percorso.

ART. 14 – REGOLE PER IL PASSEGGERO E CONTROLLI

Il passeggero deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso, verso gli altri passeggeri, l'Autista e l'eventuale Accompagnatore. Non deve disturbare l'Autista e/o l'Assistente, né muoversi dal proprio posto; non deve arrecare danni alla vettura per i quali sarà chiesto il risarcimento a carico dello stesso o degli aventi causa. Il passeggero, una volta salito a bordo, deve prendere rapidamente posto, posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra, non alzare il volume della voce, non affacciarsi al finestrino. Titolare del controllo della modalità di utilizzo dello scuolabus è il conducente o l'accompagnatore al quale l'Amministrazione Comunale ha affidato l'automezzo ed al quale è demandato il compito di assicurare che il mezzo sia idoneo allo svolgimento del servizio nelle migliori condizioni di sicurezza.

In base al rapporto dettagliato del conducente o dell'accompagnatore, l'Amministrazione Comunale potrà disporre i seguenti provvedimenti nei confronti degli utenti che con il loro comportamento pregiudichino la sicurezza del trasporto:

- Ammonizione verbale o scritta;
- La sospensione temporale dal servizio (la durata della sospensione è rapportata alla gravità del comportamento posto in essere dall'utente).

ART.15 – RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE

Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare in sede di Iscrizione un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento. In casi eccezionali, ulteriori deleghe possono essere presentate in corso d'anno, anche direttamente all'autista.

Nel caso di alunni che frequentano le classi 4^a e 5^a della Scuola Primaria, la famiglia può autorizzare a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito.

Nei casi in cui il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio, l'alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo e al termine del giro viene ricondotto a scuola (del fatto saranno informati l'Amministrazione Comunale e i Responsabili scolastici). Se la situazione sopra descritta dovesse ripetersi più di due volte, il servizio sarà sospeso.

ART. 16 – SERVIZI DIVERSI DAL TRASPORTO SCOLASTICO

Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico e, compatibilmente con la disponibilità del Comune, lo scuolabus comunale potrà essere utilizzato, anche per i seguenti servizi:

- visite di istruzione, uscite didattiche;
- realizzazione di iniziative organizzate dalle scuole, volte a qualificare l'attività scolastica e ad integrare l'offerta formativa, per le quali si rende necessario il trasporto;
- attività sportive o ricreative organizzate dalla scuola o dall'Amministrazione comunale.

Tutte le uscite dovranno essere concordate con congruo preavviso (almeno 15 giorni prima) con il Responsabile del servizio. Le uscite didattiche potranno essere effettuate tutti i giorni in orari che non interferiscano con il servizio di trasporto scolastico della Scuola Primaria (casa-scuola, scuola-casa). L'Ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità del mezzo e del personale. Il controllo degli alunni all'interno dello Scuolabus nel corso delle uscite è a carico dell'Istituzione scolastica richiedente.

La partecipazione alle attività extrascolastiche di cui sopra è limitata agli alunni frequentanti le Scuole del Comune di Ceres. Altre persone a bordo devono essere eventualmente autorizzate dalle Istituzioni scolastiche.

ART.17 – ASSICURAZIONE

L'amministrazione curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da idonea polizza assicurativa.

ART. 18 – VERIFICHE SULLA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale, tramite i propri Uffici, valuta annualmente l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati al Comune di Ceres, che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione degli stessi.

ART. 19 – TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Agli utenti del servizio verrà rilasciato dall'Istituto scolastico un tesserino di riconoscimento sul quale sarà applicata la fotografia dell'alunno (che verrà fornita dall'utente) con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'alunno nonché del nome della persona preposta per la consegna dell'utente. Il tesserino dovrà essere esibito su richiesta del conducente dello scuolabus.

ART. 20 – PUBBLICITA'

Il presente regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, alle istituzioni scolastiche cittadine interessate, nonché agli operatori ed agli utenti del servizio. Sarà comunque in visione presso gli Uffici del Comune di Ceres nonché sul sito internet dell'Ente.

ART. 21 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e che riguardano l'osservanza del codice della strada, la disciplina della circolazione, la buona regola nella conduzione dei mezzi pubblici, ecc..